

tivamente dei sotto Uffiziali, e soldati, che le avranno cagionate, o di tutti quelli, che si trovano nella camera, quando non ne sia riconosciuto il colpevole.

## T I T O L O X I.

### *Prigioni militari.*

Art. 185. Le prigioni militari saranno sempre separate dalle prigioni civili.

Le prigioni sono distinte in prigioni di disciplina, ed in prigioni stabilite presso i Consiglij di guerra.

186. Le prime devono essere stabilite nel recinto delle caserme occupate dai corpi, e sottoposte rispettivamente alla polizia dei medesimi.

187. Le prigioni de'sotto Uffiziali saranno sempre separate da quelle de'soldati.

Gli Uffiziali avranno una prigione distinta.

188. La camera di prigione per gli Uffiziali sarà guernita di un letto da Uffiziale colla sua fornitura, di una tavola, di una sedia, di un orinale per ciascun Uffiziale, di un candelliere, d'uno smocolatojo, di un vaso per l'acqua, di una brocca, e nel tempo d'inverno, di una pala da fuoco, di una molla, e degli alarj.

Le lenzuola saranno cambiate ai tempi prefiniti per gli altri Uffiziali.